



COORDINAMENTO NAZIONALE
ASSOCIAZIONI IMPRENDITORI



VADEMECUM
**Legge
di Bilancio**

a cura del Centro Studi CNAI

LEGGE DI BILANCIO

NOVITÀ DAL 1° GENNAIO 2019

Premessa

Sul S.O. n. 62 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 ha trovato pubblicazione la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 contenente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021".

Come ogni Legge di Bilancio l'entrata in vigore è fissata per il 1° gennaio 2019.

Queste sono le disposizioni che possono avere un interesse notevole per i datori di lavoro/sostituti d' imposta (i commi riportati come riferimento sono da considerarsi rientranti nell'articolo 1 della legge in esame).

SOMMARIO

CREDITO D' IMPOSTA PER SPESE FORMAZIONE.....	3
AGEVOLAZIONI PER ASSUNZIONI AL SUD.....	3
LAVORATORI ILVA TARANTO: PROROGA CIGS.....	4
PROROGA MOBILITÀ IN DEROGA.....	4
CONGEDO OBBLIGATORIO DEL PADRE LAVORATORE.....	4
PIANI RECUPERO OCCUPAZIONALE AREE CRISI INDUSTRIALE.....	5
INCENTIVO IMPIEGO GIOVANI AUTOTRASPORTATORI.....	5
ASSUNZIONI A TERMINE PER RICERCA E INNOVAZIONE.....	6
LOTTA AL LAVORO SOMMERSO E TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI LAVORO.....	7
TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ.....	8
SMART WORKING E MATERNITÀ.....	8
BUONO ASILO NIDO.....	9
RIMBORSO RETRIBUZIONE PERSONE CON DISABILITÀ DA LAVORO.....	9
SOSTEGNO AL REDDITO PER LA PESCA MARITTIMA.....	10
BONUS OCCUPAZIONALE PER LE GIOVANI ECCELLENZE.....	11
ZONA FRANCA URBANA SISMA CENTRO ITALIA.....	12
PERCORSI IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO.....	13
PROROGA PER TERREMOTO CENTRO ITALIA.....	14
ZONA FRANCA URBANA A GENOVA.....	14
REVISIONE DELLE TARIFFE INAIL.....	15
PROROGA AL 2020 DEL PASSAGGIO DAL DMAG ALL'UNIEMENS.....	16

CREDITO D' IMPOSTA PER SPESE FORMAZIONE

(COMMI 78-81)

Ora il credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0 trova applicazione anche alle spese di formazione affrontate nel periodo d'imposta 2019.

Il credito riconosciuto può avere le seguenti declinazioni:

- 50% delle spese ammissibili affrontate da piccole imprese, con tetto annuale di 300.000 euro;
- 40% delle spese ammissibili affrontate dalle medie imprese, con tetto annuale di 300.000 euro;
- 30% delle spese ammissibili affrontate dalle grandi imprese, con tetto annuale di 200.000 euro.

AGEVOLAZIONI PER ASSUNZIONI AL SUD

(COMMA 247)

Determinati i programmi operativi nazionali cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo ovvero i programmi operativi complementari, includenti specifici provvedimenti per agevolare le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, di giovani sotto 35 anni, ovvero di soggetti con più di 35 anni, ma senza un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

Per le categorie delineate, già oggetto dell'incentivo fissato dall'articolo 1-bis del D.L. n. 87/2018 (esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile previsto, per la generalità dei casi, nella misura del 50% e nel limite annuo di 3.000 euro), i programmi operativi fisseranno l'estensione al 100% del medesimo esonero contributivo, con tetto annuo previsto dal comma 118 dell'articolo 1 della Legge n. 190/2014 (8.060 euro annui).

Il bonus è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote previsti dalla normativa vigente.

Prossime le istruzioni INPS per l'applicazione delle disposizioni, come anche dell'incentivo di cui al comma 1-bis del D.L. n. 87/2018.

LAVORATORI ILVA TARANTO: PROROGA CIGS

(COMMI 248 – 250)

La CIGS, prevista inizialmente dal D.L. n. 243/2016, a beneficio dei lavoratori dell'ILVA di Taranto è prorogata per l'intero 2019.

PROROGA MOBILITÀ IN DEROGA

(COMMI 251 – 253)

Viene stabilito trattamento di mobilità in deroga (soglia massima: 12 mesi) per i lavoratori che siano cessati da un trattamento di CIG in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e esclusi dall'accesso alla NASPI.

I medesimi soggetti, dal 1° gennaio 2019, godranno di misure di politica attiva, pensate specificatamente dal piano regionale (da comunicarsi sempre al Ministero del Lavoro e all'ANPAL).

Necessario, comunque, un decreto Interministeriale (Ministero del Lavoro e Ministero dell'Economia) specifico e attuativo dell'estensione del trattamento di mobilità in deroga anche per l'anno 2019.

CONGEDO OBBLIGATORIO DEL PADRE LAVORATORE

(COMMA 278)

Per incrementare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, per il padre lavoratore dipendente, il congedo obbligatorio retribuito (indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100%), da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio, viene:

- prorogato anche per l'anno 2019, in relazione ai figli nati, adottati o affiliati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019,
- assegnato nella misura di 5 giorni (invece dei precedenti 4, in vigore sino al 31 dicembre 2018).

Godere del congedo è possibile anche in modo non continuativo ed è applicabile la disciplina di cui al DM 22 dicembre 2012.

Congiuntamente, il lavoratore, anche per l'anno 2019, può godere di un ulteriore giorno di congedo, previo accordo con la madre e in sostituzione di una giornata di astensione obbligatoria spettante alla stessa.

PIANI RECUPERO OCCUPAZIONALE AREE CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA: CIGS

(COMMA 282)

Stanziati fondi per permettere alle Regioni interessate, anche per l'anno 2019, di garantire il trattamento di integrazione salariale straordinaria nel limite massimo di 12 mesi, alle imprese che operano in aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del D.L. n. 83/2012, così come previsto dall'articolo 44, comma 11-bis del D.Lgs n. 148/2015.

Titolo per ottenerlo è la comunicazione di un piano di recupero occupazionale, da parte dell'azienda interessata, includente specifici percorsi di politica attiva concordati con la Regione e atti alla rioccupazione dei lavoratori coinvolti.

INCENTIVO IMPIEGO GIOVANI AUTOTRASPORTATORI

(COMMI 291 – 295)

Tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020, i conducenti che non hanno compiuto 35 anni di età al 1° gennaio 2019, sono inquadrati con le qualifiche Q1, Q2 o Q3 del CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione, e assunti con un contratto di lavoro a tempo indeterminato da imprese di autotrasporto merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada e all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, e beneficiano di un rimborso del 50% del totale delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali necessarie alla guida dei veicoli destinati alle attività di trasporto merci conto terzi (fatta eccezione per le spese per i versamenti corrisposti al Ministero delle Infrastrutture come anche per l'acquisto dei contrassegni telematici richiesti dalla normativa vigente).

Per beneficiare di tale rimborso, lo stesso permetterà una detrazione dall'imposta sui redditi delle società datrici di lavoro per un importo corrispondente alla somma dei rimborsi erogati, con tetto di 1.500 euro per ogni periodo di imposta.

Il rimborso ai conducenti interessati sarà versato dall'impresa datrice di lavoro, sussistendone i requisiti, al momento della richiesta da parte del lavoratore:

- nell'eventualità di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato nel periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2020, entro 6 mesi dalla data di

decorrenza del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quindi dalla data di assunzione ovvero dalla data della trasformazione a tempo indeterminato;

- nell'eventualità di conducenti già in forza alla data del 1° gennaio 2019, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, quindi entro il 30 giugno 2019.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali dovrà emanare uno specifico decreto, con cui definire le modalità di richiesta e di erogazione del rimborso.

Per identificare i conducenti interessati, manca comunque il riferimento al CCNL "Logistica, Trasporto Merci e spedizione", così come alle qualifiche "Q1", "Q2" e "Q3". Sul punto, si attendono i necessari chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro.

ASSUNZIONI A TERMINE PER RICERCA E INNOVAZIONE

(COMMA 403)

I contratti di lavoro a tempo determinato sottoscritti da:

- università private, ivi comprese le filiazioni di università straniere,
- istituti pubblici di ricerca,
- società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione, nonché
- enti privati di ricerca,

con lavoratori assunti per:

- insegnamento,
- ricerca scientifica o tecnologica,
- trasferimento di know-how,
- supporto all'innovazione o assistenza tecnica o coordinamento e direzione della stessa, non sono oggetto delle novità introdotte dagli articoli 1, 2 e 3 del D.L. n. 87/2018 e s.m.i. (cd. Decreto Dignità).

Tali contratti a tempo determinato sono fuori dalle nuove disposizioni relative a contratto di lavoro a tempo determinato, somministrazione a tempo determinato, indennità di licenziamento, contribuzione aggiuntiva contratto a tempo determinato.

Questi contratti a tempo determinato godono della disciplina precedente l'entrata in vigore del D.L. n. 87/2018.

LOTTA AL LAVORO SOMMERSO E TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

(COMMA 445)

Per la lotta al lavoro sommerso e irregolare, e assicurare una maggior tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro può incrementare il proprio organico attraverso l'assunzione di personale ispettivo (circa 1.000 persone) per il triennio 2019 - 2021.

Modifiche anche ad alcune sanzioni riguardante il lavoro e la legislazione sociale.

- Sono incrementate del 20% le sanzioni connesse:
 - all'impiego di lavoratori subordinati senza comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, eccezion fatta per il datore di lavoro domestico (art. 3, D.L. n. 12/2002 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 73/2002);
 - all'esercizio non autorizzato delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale ovvero supporto alla ricollocazione professionale (art. 18, comma 1, D.Lgs n. 276/2003);
 - al ricorso, da parte dell'utilizzatore, alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli autorizzati dalla legge (art. 18, comma 2, D.Lgs n. 276/2003);
 - alla richiesta di compensi al lavoratore per avviarlo a prestazioni lavorative oggetto di somministrazione (art. 18, comma 4, D.Lgs n. 276/2003) ovvero a seguito di prestazioni in somministrazione per un contratto diretto presso l'utilizzatore (art. 18, comma 4-bis, D.Lgs n. 276/2003);
 - agli appalti ed ai distacchi non genuini (art. 18, comma 5-bis, D.Lgs n. 276/2003);
 - alla mancata comunicazione preventiva di distacco transnazionale ed agli obblighi amministrativi a carico dell'impresa distaccante (art. 12, commi 1-3, D.Lgs n. 136/2016);

- al mancato rispetto delle disposizioni relative al limite massimo dell'orario settimanale medio, al riposo settimanale, alle ferie annuali ed al riposo giornaliero (art. 18-bis, commi 3 e 4, del D.Lgs n. 66/2003).

- Sono incrementate del 10% tutte le sanzioni previste dal D.Lgs n. 81/2008, sanzionate in via amministrativa o penale.

- Sono incrementate del 20% tutte le altre sanzioni relative al lavoro e alla legislazione sociale individuate con decreto del Ministero del Lavoro.

Anche qui sono necessari chiarimenti dal Ministero stesso, per determinare precisamente le sanzioni interessate.

Le somme citate sono raddoppiate nel caso in cui, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato sanzionato per i medesimi illeciti.

TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ

(COMMA 485)

Inserito il comma 1.1 all'art. 16 del D.Lgs n. 151/2001 da parte dell'articolo 1, comma 485, della Legge di Bilancio 2019, il quale riconosce alle lavoratrici la possibilità di astenersi dal lavoro per il periodo di assenza obbligatoria solo dopo il parto e fino al quinto mese successivo allo stesso, in alternativa alle normali modalità di fruizione del congedo di maternità.

Questa possibilità è godibile dietro parere favorevole del medico specialista del Servizio sanitario nazionale e del medico competente alla prevenzione e alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che devono certificare l'assenza di pregiudizio per la propria salute e quella del nascituro.

SMART WORKING E MATERNITÀ

(COMMA 486)

Aggiunto il comma 3-bis all'art. 18 della Legge n. 81/2017, che prevede un obbligo aggiuntivo per il datore di lavoro firmatario di accordi per l'esecuzione del lavoro in modalità agile.

Pertanto, il datore deve riconoscere priorità alle richieste di svolgimento della prestazione secondo le modalità dello smart working, a:

- le lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di maternità obbligatoria di cui all'art. 16 del D.Lgs n. 151/2001;

- i lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992.

BUONO ASILO NIDO

(COMMA 488)

Aggiornato l'importo del buono previsto a partire dal 1° gennaio 2016, per i nuovi nati, di cui al comma 355, art. 1 della Legge n. 232/2016, funzionale al versamento delle rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati, come anche per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione a beneficio dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.

Alla luce della legge in esame, per ognuno degli anni 2019, 2020, 2021 l'ammontare del "bonus nido" viene incrementato fino a 1.500 euro su base annua.

Il buono, spettante a decorrere dall'anno 2022, sarà individuato sulla base del limite di spesa programmato e comunque non sarà inferiore a 1.000 euro su base annua.

Il voucher è a carico dell'INPS, nel limite delle risorse stanziare, e concesso al genitore richiedente dopo l'inoltro della documentazione relativa all'iscrizione ed al pagamento della retta a strutture pubbliche o private.

Il bonus:

- non è cumulabile con la detrazione del 19% della spesa sostenuta per la frequenza degli asili nido;
- non è godibile contestualmente con il beneficio dei voucher "baby sitting" previsti dai commi 356 e 357 della Legge n. 232/2016.

RIMBORSO RETRIBUZIONE PERSONE CON DISABILITÀ DA LAVORO

(COMMA 533)

Previsto, per il datore di lavoro che abbia attivato un programma di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro, un rimborso da parte dell'INAIL pari al 60% della retribuzione del soggetto con disabilità da lavoro.

Inserito anche un nuovo periodo al comma 166 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014 che riporta le seguenti procedure per l'ottenimento del risarcimento:

- il rimborso è erogato a patto che il disabile non sia in grado di accedere al mondo del lavoro senza il supporto del progetto di reinserimento e conservazione dell'occupazione, al termine del periodo di inabilità assoluta temporanea;
- i datori di lavoro possono proporre progetti di reinserimento da sottoporre all'approvazione dell'INAIL. Analogamente anche le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché da enti, patronati o associazioni che promuovono la tutela della disabilità possono realizzare e promuovere i progetti;
- le retribuzioni relative al rimborso sono quelle versate dalla manifestazione della volontà da parte del datore e del lavoratore di attivare il progetto e fino alla realizzazione degli interventi programmati, o comunque per un periodo non superiore ad 1 anno;
- l'importo rimborsato dall'INAIL deve essere restituito qualora i progetti di inserimento non siano attuati per immotivato unilaterale recesso del datore di lavoro.

La spesa per la realizzazione del progetto rimane a carico dell'INAIL.

SOSTEGNO AL REDDITO PER LA PESCA MARITTIMA

(COMMI 673, 674 E 803)

Al fine di sostenere il reddito dei dipendenti da imprese della pesca marittima, come anche i soci di cooperative della piccola pesca, è prevista l'erogazione di un'indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un massimo di 30,00 euro.

L'indennità è prevista nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e per il solo anno 2019 (limite di spesa: 11 milioni di euro).

Si attende uno specifico decreto interministeriale per individuare le modalità relative al pagamento dell'indennità.

Analogamente alla disposizione già in vigore per l'anno 2018, la previsione relativa all'anno 2019 conferma la cancellazione del limite di corresponsione, pari a 40 giorni all'anno, previsto con riferimento all'anno 2017 dalla relativa Legge di Bilancio.

Quindi, i lavoratori interessati otterranno l'indennità per tutto il periodo di astensione obbligatoria dalla pesca, anche se superiore a 40 giorni annuali (nel limite delle risorse stanziato).

BONUS OCCUPAZIONALE PER LE GIOVANI ECCELLENZE

(COMMI 706 – 717)

I datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, decidono di assumere con contratto a tempo indeterminato (anche part-time):

- cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo 1° gennaio 2018 - 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode (e con una media ponderata di almeno 108/110), entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del 30° anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute,

- cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del 34° anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute, possono beneficiare di un esonero contributivo, sui contributi a carico del datore di lavoro (esclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL),

- per un periodo massimo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione,
- per un massimo di 8.000 euro per ciascuna assunzione (questo limite massimo è da ridurre proporzionalmente in caso di assunzione a tempo parziale).

Previsto l'esonero contributivo anche per le trasformazioni a tempo indeterminato, attuate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, a patto di possedere i requisiti alla data di trasformazione.

L'esonero contributivo spetta per la parte residua, nel caso in cui un lavoratore, per cui è stato parzialmente goduto l'esonero, sia assunto nuovamente a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati nel periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2019.

Disposizione esclusa per:

- le assunzioni effettuate con contratto di lavoro domestico;
- per i datori di lavoro privati che, nei 12 mesi precedenti all'assunzione, abbiano effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi nell'unità produttiva in cui intendono assumere le "giovani eccellenze".

Prevista inoltre la revoca dell'esonero ed il recupero delle somme già fruite per il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto avvalendosi dell'esonero (o di un lavoratore impiegato nella medesima

unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica di quest'ultimo), effettuato nei 24 mesi successivi alla predetta assunzione.

Possibile, per l'esonero contributivo gestito e disciplinato dall'INPS, il cumulo con altri incentivi all'assunzione, di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale.

Ovviamente è necessario il rispetto delle regole del "de minimis" per la legittima fruizione dell'incentivo.

ZONA FRANCA URBANA SISMA CENTRO ITALIA

(COMMA 759)

Introdotte modifiche alla norma relativa alla Zona Franca Urbana (articolo 46 del D.L. n. 50/2017) per gli eventi sismici del Centro Italia dell'agosto 2016, per quanto riguarda alcune misure agevolative (di cui al comma 2 del citato articolo 46 del D.L. n. 50/2017).

Tra cui, sono estesi alle imprese che aprono una nuova attività economica all'interno della ZFU entro il 31 dicembre 2019, e non limitatamente al 31 dicembre 2017 come previsto dalla norma originaria:

- l'esenzione dalle imposte sui redditi per il reddito derivante dall'attività svolta dall'impresa nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito prodotto nella predetta zona;
- l'esenzione dall'IRAP del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
- l'esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica;
- l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente (con esclusione) dei premi INAIL.

Eccettuate da tali agevolazioni, sono le imprese che svolgono attività riconducibili alla Categoria "F – Costruzioni" di cui alla classificazione ATECO 2007 (codici Ateco 2007 da 41.10.00 a 43.99.09), che alla data del 24 agosto 2016 erano prive della sede legale o operativa nei comuni individuati dal D.L. n. 189/2016.

Relativamente al comma 4 dell'art. 46 del D.L. n. 50/2017, grazie alla novità della lett. b) del comma 759, si può leggere:

“Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i tre anni successivi”.

Il nuovo comma 4-bis dell'art. 46 del D.L. n. 50/2017, introdotto dalla lett. c) del comma in esame, stabilisce che l'INPS regoli le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni, attraverso specifici provvedimenti ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019.

Le agevolazioni negli anni 2019 e 2020 saranno possibili entro le risorse già stanziare dal comma 6 dell'art. 46 del D.L. n. 50/2017 e quelle non fruite dalle imprese beneficiarie.

PERCORSI IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

(COMMI 784-787)

Nuova dicitura per i percorsi in alternanza scuola - lavoro di cui al D.Lgs n. 77/2005, ora “percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento”, che, dall'anno scolastico 2018/2019, hanno durata complessiva:

- superiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;
- superiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;
- superiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

Attesa per lo specifico decreto ministeriale da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019, il quale dovrà descrivere le linee relative ai percorsi.

PROROGA PER TERREMOTO CENTRO ITALIA

(COMMA 991)

Slitta al 1° giugno 2019 (prima era il 16 gennaio 2019), la data per la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi, e dei contributi previdenziali e premi assicurativi, nelle zone colpite dal sisma del Centro Italia del 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria).

Alzato fino a 120 (precedentemente 60) il numero massimo di rate mensili da versare a decorrere dal 1° giugno 2019, qualora si sia scelta la rateizzazione.

ZONA FRANCA URBANA A GENOVA

(COMMA 1020)

Vengono estese anche al periodo d'imposta 2019, nonché alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019, limitatamente al primo anno di attività, le esenzioni per le imprese che:

- dispongono della sede principale o sede operativa all'interno della zona franca urbana della città metropolitana di Genova,
- hanno riscontrato una riduzione del fatturato almeno pari al 25%, nel periodo dal 14 agosto 2018 al 30 settembre 2018, rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2015 - 2017, a causa del crollo del Ponte Morandi.

Possono richiedere, ai fini della prosecuzione delle proprie attività:

a) l'esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dall'attività d'impresa svolta nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo d'imposta, dell'importo di 100.000 euro;

b) l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca, nel limite di euro 200.000 per ciascun periodo di imposta;

c) l'esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica;

d) l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

REVISIONE DELLE TARIFFE INAIL

(COMMI 1121-1126)

Sancita una riduzione dei premi e contributi INAIL per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021.

Al fine di sopperire alle minori entrate derivanti dalla revisione delle tariffe, è stabilito un taglio,

- delle risorse destinate dall'INAIL al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro per il triennio 2019-2021;
- delle risorse destinate allo sconto, relativo all'attività di prevenzione della singola azienda, del tasso medio nazionale (di premio) concernente la specifica lavorazione per il biennio 2020-2021.

Affinché sia possibile procedere con l'applicazione delle nuove tariffe, sono modificati, esclusivamente per il 2019, alcuni termini temporali in materia di autoliquidazione e pagamento dei premi.

Nello specifico:

- prorogato fino al 31 marzo 2019 il termine, inizialmente fissato per il 31 dicembre 2018, per l'invio delle basi di calcolo dei premi;
- prorogati al 16 maggio 2019 i termini riguardanti gli adempimenti
 - domanda di riduzione delle retribuzioni presunte;
 - calcolo e versamento del premio (in unica soluzione o 1° rata);
 - denuncia delle retribuzioni.

I termini per il versamento della prima e della seconda rata (qualora si opti per il pagamento del premio INAIL in 4 rate) sono unificati e dovranno essere effettuati entro il 16 maggio 2019.

In tema di revisione delle tariffe (operativa dal 1° gennaio 2019) è fissata (sempre dalla stessa data):

- la cancellazione del premio supplementare per la copertura assicurativa contro la silicosi (artt. 153 e 154 del DPR n. 1124/1965);
- l'esclusione dei premi INAIL dall'ambito di applicazione della riduzione contributiva relativa al settore edile (attualmente pari all'11,50%);

- la riduzione al 110 per mille (in precedenza 130 per mille) del tasso massimo, applicabile, per le lavorazioni più pericolose, al valore di base del premio INAIL.

La riduzione tariffaria sarà sottoposta a revisione al termine del primo triennio di applicazione (ossia alla fine del 2021).

PROROGA AL 2020 DEL PASSAGGIO DAL DMAG ALL'UNIEMENS

(COMMA 1136)

Con la modifica dell'art. 8, comma 2, della Legge n. 199/2016 vi è la proroga dell'entrata in vigore dell'obbligo, per i datori di lavoro agricoli con operai, di comunicare mensilmente, tramite il modello Uniemens, i dati ad oggi contenuti nel DMAG, al 1° gennaio 2020.



COORDINAMENTO NAZIONALE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORI

VADMECUM

Legge di Bilancio

a cura del Centro Studi CNAI



www.cnai.it

CNAI

Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori

Sede Nazionale

V.le Abruzzo, 225 66100 Chieti Scalo (CH)

Tel. 0871 54 00 93

[cnaï@cnaï.it](mailto:cnai@cnaï.it)

puoi seguire CNAI su

